
STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“gruppo jonico Musico...Terapisti

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA

Art. 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata “gj M...T” (gruppo jonico Musicoterapisti), qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede attualmente in Taranto, via Temenide n.105.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.
4. L'associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 2

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, del D.Lgs 460/97, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, delle ONLUS, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.
2. L'Associazione ha per scopo:
 - a. Lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria di supporto terapeutico e di istruzione a ragazzi portatori di handicap o aventi difficoltà relazionali o di apprendimento, a soggetti con disagio sociale e/o economico, a soggetti con disagi e problemi nutrizionali;
 - b. Praticare e proporre come pratica abituale per la vita la musicoterapia, nonché tecniche psicologiche relazionali, con particolare attenzione alle situazioni di degrado e disagio sociale e culturale, per il recupero delle persone emarginate, per il rafforzamento del rispetto della persona, dell'autostima, del reinserimento sociale al fine di favorire il reinserimento sociale e la pratica di una vita dignitosa e rispettosa;
 - c. accogliere, assistere e aiutare gratuitamente persone in stato di bisogno;
 - d. la promozione di ogni forma di volontariato attivo, anche attraverso collaborazioni con altri enti di volontariato e non profit;
 - e. realizzare ed implementare un apposito portale internet, al fine del perseguimento dei fini associativi e dell'informazione delle attività associative;
 - f. creare iniziative/attività di sensibilizzazione ed informazione in particolare ai ragazzi, scuole e campi estivi, sull'importanza del rispetto della persona in stato di disagio e di bisogno;
 - g. organizzare corsi di formazione, incontri formativi, attività educative, serate di beneficenza, manifestazioni sportive e culturali, ed ogni altro evento culturale, nell'ambito del quale sia possibile;

- favorire la sensibilizzazione alle principali problematiche sociali, quali il razzismo, il bullismo, l'abbandono delle persone anziane o portatori di handicap, ecc;
 - promuovere la conoscenza delle normative previste a tutela della persona;
 - promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini;
- h. promuovere, organizzare ed incentivare eventi, corsi di formazione, incontri informativi, attività educative, serate di beneficenza, manifestazioni sportive e culturali, ed ogni altro evento culturale, promossi dall'associazione o da altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire gli scopi sopra menzionati;
- i. promuovere e gestire centri specializzati di prima accoglienza;
- j. svolgere inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

Al fine di svolgere le suddette attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie dirette e gratuite dei propri soci effettivi operativi, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate dalla lettera a) del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi descritti, stipulare accordi e/o convenzioni con Enti Pubblici, privati ed altre Associazioni.

L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II SOCI

Art. 3

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono pertanto previsti i seguenti tipi di soci:

- a. Soci fondatori: sono le persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b. Soci ordinari: sono che condividono le finalità dell'associazione e ammessi dal Comitato Direttivo, su apposita domanda;
- c. Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Comitato Direttivo. Essi sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo o

quota associativa, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

3. L'Associazione nello svolgimento delle attività esercitate, tutela e garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
4. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare, e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione e accedere agli atti e ai registri associativi.
5. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.
6. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo; l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
8. E' vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.
9. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 4

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Comitato Direttivo.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Comitato Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Vice Presidente;

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 6

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Comitato Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede Sociale o in altro luogo, purché in Italia.

2. Spetta all'Assemblea:

- a. Deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- b. Esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- c. Deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- d. Eleggere i componenti del Comitato Direttivo determinandone il numero;
- e. Deliberare sulle modifiche dello statuto;
- g. Stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- f. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Art. 7

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 8

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le

deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 9

1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci.
2. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
3. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.
4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 3.

Art. 10

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
3. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

1. Al Comitato Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Comitato Direttivo spetta inoltre:
 - a. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b. nominare tra i suoi componenti il Segretario;
 - c. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
 - d. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - f. indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
 - i. decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
 - l. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3.

PRESIDENTE

Art. 12

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

VICE PRESIDENTE

Art. 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO E D'ONORE

Art. 14

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha i seguenti compiti:

1. suggerire all'assemblea e al consiglio direttivo eventuali collaborazioni con enti pubblici e privati.
2. contribuire alla realizzazione delle linee politiche associative.
3. proporre e contribuire ad organizzare occasioni di approfondimento, studio e ricerca sui temi della disabilità intellettiva e/o relazionale.
4. dare attuazione alla linea editoriale associativa.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE

Art. 15

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. Contributi degli aderenti;
 - b. Contributi dei privati;
 - c. Contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al Sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. Contributi di organismi internazionali;
 - e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. Entrate derivanti da attività commerciali, e produttive marginali;
 - g. Donazioni e lasciti testamentari.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 16

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2007.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento potranno far parte della struttura dell'Associazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi

conseguiti, dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V SCIOGLIMENTO

Art. 17

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 8 punto 2.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 18

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutte le risorse economiche che costituiscono il patrimonio dell'organizzazione, e che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19

1. L'Associazione potrà godere dei benefici della relativa normativa, e utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

Art. 20

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né trasmissibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.